

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ISTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI AUTONOMI DI RICERCA

Art. 1 Istituzione dei Centri autonomi di ricerca

1. Ai sensi dell'art. 18 del vigente Statuto, l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" può istituire, anche in collaborazione con altre università e con enti pubblici e/o privati, **Centri di responsabilità** a supporto dell'attività didattica e di ricerca, dotati di autonomia gestionale e amministrativa, alle condizioni e con i limiti introdotti dagli articoli 5, comma 3°, e .11 del D. lgs. 27 gennaio 2012, n.18, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), 2 e, 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. I Centri di responsabilità sono istituiti, su proposta di una struttura didattico-scientifica corredata del parere favorevole del Comitato Ordinatore, con delibera del Comitato Tecnico Organizzativo, con lo scopo di attivare strumenti idonei allo svolgimento più efficiente delle attività didattiche e di ricerca.

3. La proposta deve contenere l'indicazione della tipologia del Centro, delle ragioni che ne rendono utile la istituzione, delle sue finalità, del personale docente che intende afferirvi, delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali.

4. I relativi regolamenti, predisposti in conformità alle vigenti disposizioni di legge nonché del presente regolamento, sono approvati, sentito il Comitato Ordinatore, dal Comitato Tecnico Organizzativo.

5. L'Ateneo, con delibera del Comitato Tecnico Organizzativo, compatibilmente con le disponibilità di risorse finanziarie ed umane dell'Ateneo, può dotare le strutture in questione, di un fondo economico e di una segreteria amministrativa.

Art. 2 Organi del Centro, composizione e loro competenze

1. Sono organi del Centro di ricerca: a) il Consiglio direttivo; b) il Direttore scientifico.

2. Il Consiglio direttivo è composto da tre a cinque docenti o ricercatori universitari designati da tutti i docenti di ruolo e dai ricercatori che afferiscono al Centro ed il cui insegnamento sia coerente con le finalità dello stesso; da un docente o ricercatore o persona, particolarmente esperta nelle materie connesse alle finalità del Centro, nominato, su proposta del Consiglio direttivo del Centro, dal Rettore, sentito il C. T. O.; da uno studente nominato dal Rettore, su designazione del Senato degli studenti che parteciperà alle riunioni con voto deliberativo solo per le materie concernenti la didattica.

3. Sono compiti **del Consiglio direttivo** del Centro di ricerca :

- a) determinare i programmi dell'attività del Centro;
- b) controllare che l'attività dello stesso si svolga in modo efficiente e coerente con gli scopi della struttura, nel rispetto dei principi di efficacia, trasparenza ed economicità della spesa;
- c) approvare, nei limiti delle risorse nella disponibilità della Struttura, il bilancio preventivo e il correlato rendiconto, predisposti dal Direttore;
- d) autorizzare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le spese d'importo superiore a 2.500,00 euro;
- e) deliberare sulle convenzioni, sui contratti e su tutti gli altri oggetti nel rispetto dello Statuto di

autonomia dell'Università, dei Regolamenti a valenza generale di Ateneo, del presente Regolamento e del proprio regolamento;

4. **Il Direttore scientifico** è designato dal Consiglio direttivo, ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto dell'Università, dal presente Regolamento e dall'eventuale regolamento del Centro.

-In particolare, il Direttore:

- a) è responsabile della attuazione dei programmi e delle attività della struttura;
- b) predispone, con la collaborazione della Segreteria amministrativa, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- c) predispone la relazione annuale sulle attività di ricerca e didattiche svolte e sui risultati ottenuti;
- d) dirige il personale tecnico-amministrativo a qualsiasi titolo a disposizione;
- e) stipula i contratti in conformità a quanto stabilito dalle presenti disposizioni;
- f) autorizza le missioni dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo afferenti alla struttura;
- g) Autorizza, nell'ambito delle risorse assegnate, le spese di importo inferiore a euro 2500,00.
- h) Il Direttore scientifico, per le esigenze specifiche di organizzazione e supporto alla ricerca scientifica, può istituire, su conforme parere del Consiglio direttivo e con le modalità di cui al successivo art. 4 , un Comitato scientifico.

Art. 3 -Segreteria amministrativa

1. Il Segretario Amministrativo, ove assegnato, esercita le attribuzioni relative agli adempimenti di carattere gestionale ed amministrativo previste dal presente regolamento nonché dalle norme statutarie e regolamentari vigenti nell'Ateneo.

2. In particolare, il Segretario Amministrativo:

- a) Collabora con il Direttore scientifico nella predisposizione del progetto di bilancio preventivo, del conto consuntivo e della situazione patrimoniale; e controlla la regolarità dei documenti contabili;
- b) cura l'adempimento delle attività amministrativo-contabili della struttura;
- c) provvede alla corretta tenuta dei registri contabili e inventariali ed alla conservazione dei documenti amministrativi e contabili;
- d) partecipa alle sedute del Consiglio in qualità di segretario verbalizzante e con funzione consultiva ed è responsabile della corretta tenuta dei verbali delle adunanze;

3. In caso di mancata assegnazione, del segretario amministrativo, le relative attribuzioni sono svolte, ad interim, da altro dipendente dell'Ateneo, allo scopo incaricato dal Rettore o da altra unità di personale alle dipendenze del Centro designata dal Direttore scientifico, sentito il Consiglio direttivo. Nella ipotesi di incarico interinale affidato a dipendente dell'Amministrazione, lo stesso dovrà svolgere l'attività necessaria al di fuori dell'orario normale di servizio nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di limiti ai carichi lavorativi giornalieri per i pubblici dipendenti, ed avrà diritto, con onere a carico del bilancio del Centro, ad un compenso aggiuntivo mensile, determinato dal Consiglio direttivo e proporzionalmente parametrato al trattamento in godimento

Art.4 Comitato scientifico

Ai sensi dell'art.3, nei Centri di responsabilità a valenza prettamente scientifica, il Direttore

scientifico, su conforme parere del Consiglio direttivo, può istituire apposito Comitato scientifico composto:

- a) dal Presidente che lo presiede,
- b) dal Direttore scientifico e
- c) da ulteriori sette membri nominati dal Rettore su proposta del Direttore del Centro, tra persone di comprovata competenza nell'area oggetto dell'attività di ricerca del Centro, che non siano componenti di altri organi del Centro.

Il Comitato Scientifico ha funzioni propositive sulle linee di sviluppo delle attività di ricerca del Centro. Spetta al Comitato Scientifico, in particolare: offrire indicazioni utili allo sviluppo della attività di ricerca del Centro; sostenere l'attività del Centro anche attraverso l'accreditamento nel mondo scientifico internazionale; esprimere annualmente una valutazione della qualità scientifica delle attività svolte dal Centro. Il mandato dei componenti del Comitato Scientifico dura tre anni e può essere rinnovato. Il Comitato Scientifico è convocato almeno due volta all'anno dal Presidente.

Il Presidente (del Comitato Scientifico) è nominato fra i componenti del Comitato Scientifico dal Rettore, su proposta del Direttore del Centro, sentito il C. O.

Il Presidente resta in carica due anni e può essere riconfermato. Il Presidente presiede il Comitato Scientifico e rappresenta il Centro nei rapporti di natura scientifica con le istituzioni pubbliche, gli istituti scientifici, le organizzazioni internazionali e le imprese.

E' facoltà del Comitato scientifico del Centro, proporre al Rettore la nomina del Presidente Onorario, che può essere anche individuato tra le persone esterne all'Università, purché con notoria qualificazione scientifica nell'area e nel contesto disciplinare nel quale insiste il Centro

Art. 5 Gestione economica.

1. Il Comitato Tecnico Organizzativo per le finalità di cui al precedente articolo 1, 4° comma entro il 30 ottobre di ogni anno, adotta una delibera di massima con la quale ripartisce le potenziali risorse del bilancio tra l'Amministrazione Centrale e le altre articolazioni autonome didattiche e di ricerca, in coerenza con il piano annuale e pluriennale. Di tale deliberazione viene data comunicazione ai Centri interessati entro 10 giorni dall'adozione.

2. Il Direttore del Centro autonomo, recepite le indicazioni, redige, in coerenza con le indicazioni programmatiche indicate dal Consiglio direttivo, la proposta di bilancio del Centro che presenta per l'approvazione all'organo collegiale predetto.

3. La gestione deve risultare in pareggio, per cui la previsione delle spese va contenuta rigorosamente, nell'ammontare complessivo, entro i limiti delle risorse trasferite dall'Ateneo e di quelle, certe, altrimenti acquisite attraverso l'attività del Centro.

4. La proposta di bilancio è accompagnata da una relazione del Direttore scientifico del Centro che illustra gli obiettivi da conseguire nell'esercizio, nonché i fatti economici più rilevanti.

5. Il Consiglio Direttivo, entro il successivo 30 novembre, previo esame favorevole del Collegio dei revisori dei conti, approva la proposta di bilancio e l'annessa documentazione contabile.

6. Il bilancio viene, quindi, trasmesso all'Amministrazione centrale per la sua inclusione nel bilancio unico di previsione dell'Ateneo ai fini dell'approvazione definitiva da parte del Comitato Tecnico Organizzativo nel termine del 31 dicembre.

7. Il *budget del Centro*, costituisce parte integrante del *budget* del bilancio annuale dell'università. E', pertanto, vietato qualsiasi atto di gestione che abbia per oggetto somme eccedenti i limiti degli specifici stanziamenti di bilancio.

8. Sono assolutamente vietate gestioni fuori bilancio. E' fatto, in ogni caso, divieto ai Centri di ricevere fondi se non per il tramite dell'Amministrazione universitaria.

Art. 6 Gestione delle spese.

1. Il Consiglio direttivo, il Direttore scientifico e il Segretario amministrativo, ove assegnato, sono responsabili della corretta gestione amministrativa dei fondi dall'Università posti, a qualsiasi titolo, a disposizione del Centro.

I fondi in dotazione sono inseriti, con le modalità di cui all'articolo precedente, nel bilancio unico dell'Università e gestiti dall'Amministrazione universitaria in apposite partite contabili intestate a ciascun Centro, sulla base delle determinazioni adottate, in ragione della rispettiva competenza, dal Direttore o dal Consiglio direttivo del Centro stesso.

2. **L'Ufficio competente alla gestione economica finanziaria dell'Ateneo provvede agli adempimenti riguardanti il pagamento delle spese disposte dal Centro.** Allo scopo la Direzione del Centro predispose i documenti di liquidazione della spesa, corredati delle determinazioni di autorizzazione adottate dai competenti organi del centro medesimo nonché degli altri atti connessi (eventuale buono di carico, attestazione regolare esecuzione etc.)

3. Compatibilmente con la disponibilità di risorse, il Consiglio direttivo, su motivata richiesta del Direttore scientifico, per imprescindibili esigenze legate allo svolgimento delle attività istituzionali del Centro, nel rigoroso rispetto dei criteri indicati nel vigente regolamento di Ateneo e l'osservanza della disciplina dettata in materia dall'art. 7, comma 6, del D. lgs 165/2001 e succ. mod, e int., può procedere al conferimento, a soggetti esterni, di incarichi di collaborazione mediante contratto di diritto privato a tempo determinato. Le prestazioni oggetto degli incarichi di collaborazione devono riguardare specifici progetti o programmi funzionalmente e direttamente connessi con l'attività istituzionale del Centro..

L'attività tecnico-scientifica di consulenza resa a favore di Enti pubblici e privati, sarà disciplinata da apposito regolamento che dovrà prevedere un compenso a vantaggio dell'Ateneo, non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'importo della prestazione, a titolo di rimborso spese per oneri generali.

Art. 7 Rendiconto.

1. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio direttivo, previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso a cura del Direttore scientifico entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, alla Amministrazione centrale, per essere incluso nelle scritture contabili dell'Ateneo, ed approvato, in uno con bilancio generale, dal Comitato Tecnico Organizzativo entro il successivo 30 aprile.

2. Il Consiglio direttivo, il Direttore scientifico e il Segretario amministrativo sono responsabili della corretta gestione amministrativa ed economica della Struttura.

3. Con cadenza semestrale il Collegio dei revisori dei conti procederà alla verifica della regolarità della gestione economica.

Art. 8 Spese economali

1. Ogni Centro di responsabilità autonomo può essere dotato, con provvedimento del Consiglio della struttura stessa, all'inizio di ciascun esercizio, di un fondo economale di importo non superiore a duemila euro, reintegrabile previa presentazione del rendiconto delle somme già spese, fino al limite massimo annuo di Euro diecimila.
2. La gestione del fondo economale è affidata al Segretario amministrativo e deve servire, di norma, per l'effettuazione di spese postali, per l'acquisto di materiale di consumo e di utensileria, per l'acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche e simili, nonché di altre spese il cui pagamento per contanti si renda opportuno o conveniente o urgente. Le spese di rappresentanza non sono consentite alle Strutture autonome.
3. Sul fondo economale possono, altresì, gravare gli anticipi per le spese di missione se, per motivi di urgenza, non è possibile provvedervi con le modalità ordinarie.
4. Per le spese di importo inferiore a mille €uro, è possibile richiedere anche un solo preventivo.
5. I pagamenti e i reintegri delle spese economali sono annotati dal Segretario su apposito registro numerato e vidimato dal Direttore amministrativo.
6. E' tassativamente vietato il frazionamento artificioso di una stessa spesa.

Art. 9 Controlli e valutazione dell'attività dei Centri

L'attività dei Centri di responsabilità è soggetta ai controlli di competenza, a norma del Regolamento generale, del Collegio dei Revisori dei conti, nonché a verifica annuale da parte del Nucleo di valutazione e degli Organi di governo dell'Ateneo con riguardo ai risultati ottenuti nell'anno precedente, ai programmi e progetti perseguiti ed ai connessi profili economico-finanziari, alla coerenza con le politiche e i programmi dell'Ateneo stesso.

Art. 10 Norma transitoria e di rinvio.

Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore con il 1° gennaio dell'anno successivo alla data della sua approvazione. Entro tale data, i Centri già attivati provvederanno ad adeguare i loro regolamenti e la loro organizzazione secondo la presente normativa.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nello Statuto dell'Università, nel Regolamento generale e, ad approvazione avvenuta, del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ateneo.